

Le pubbliche amministrazioni, a partire dal Ministero della giustizia -a fronte del silenzio dei consigli dell'ordine ai quali avevano previamente chiesto assicurazioni circa la cancellazione dall'albo dei c.d. avvocati part time- cominciano ad intimare ai detti avvocati part time di far pervenire documentazione probante l'avvenuta presentazione dell'istanza di cancellazione dall'albo degli avvocati. Addirittura intimano con dette formali diffide di far pervenire entro 15 giorni la documentazione probante di cui sopra a pena di recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro. **COSE DELL'ALTRO MONDO: SI IPOTIZZA UNA VIOLAZIONE DEL DOVERE IMPOSTO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DALLA LEGGE 339/03 DI CANCELLARE D'UFFICIO E SE NE FA DERIVARE NON UN ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO SULL'AGIRE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE (E' PREVISTO DALL'ART. 15 DEL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CHE L'ALTA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO SPETTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CHE LA ESERCITA SIA DIRETTAMENTE CHE PER MEZZO DEI PRIMI PRESIDENTI E DEI PROCURATORI GENERALI) MA UN INESISTENTE ONERE, A PENA DI RECESSO PER GIUSTA CAUSA, DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO.** Leggi di seguito la lettera tipo indirizzata dal Ministero a più colleghi ...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIVISIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO IV - GESTIONE DEL PERSONALE

.... Oggetto: Legge 25 novembre 2003, n. 339 ("Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato"). Atto di diffida nei confronti del dott.

L'art. 2 della legge 339/2003 prevede che "I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro

trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo". Lei risulta essere stato autorizzato a decorrere dal ... a svolgere la professione di avvocato in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%. Con nota prot. ... del ... l'ufficio giudiziario ... di ... ha trasmesso la nota con la quale Lei comunica di "volere continuare a mantenere il rapporto di lavoro pubblico in part-time ridotto anche dopo la scadenza del termine dei trentasei mesi dall'entrata in vigore della L. 339/2003". Con nota in data ... questa Direzione provvedeva a notificare il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ... chiedendo di fornire assicurazione circa la cancellazione dall'albo del Suo nominativo. Poichè ad oggi non è dato conoscere, in assenza di riscontro da parte dell'Organo interessato, se Lei sia ancora iscritto all'Albo degli avvocati, al fine di scongiurare il protrarsi di un'eventuale situazione di incompatibilità, voglia far pervenire entro 15 giorni (quindici giorni) dalla ricezione della presente nota, da intendersi quale formale diffida, all'Ufficio IV della scrivente direzione, al numero di fax 06/68853160 idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta presentazione dell'istanza di cancellazione del Suo nominativo dall'Albo degli avvocati, ove risulti ancora iscritto. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, non pervenga la richiesta documentazione, questa Amministrazione provvederà a recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa.

IL DIRETTORE GENERALE